



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

IMPRESE FERROVIARIE
GESTORI INFRASTRUTTURA
IMPRESE FERROVIARIE DI MANOVRA
ESERCENTI - RETI ISOLATE
STRUTTURE SANITARIE MEDICO LEGALI
CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
SOGGETTI RESPONSABILI DELLA
MANUTENZIONE
VERIFICATORI INDIPENDENTI DI
SICUREZZA
ASSOCIAZIONI DI SETTORE
MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Trasporti e Materiali
Ufficio Movimenti e trasporti

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**

- p.c. – **Direzione Generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie**
- p.c. – **Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad
impianti fissi e il trasporto pubblico locale**
- p.c. – **Direzione Generale per le investigazioni
ferroviarie e marittime**

**OGGETTO: Licenze dei macchinisti (Decreto ANSF n° 8/2011 e s.m.i.) - Modifiche alle
procedure e richiami al loro rispetto.**

In considerazione dell'avvicinarsi del termine della validità delle prime Licenze di conduzione
treni rilasciate ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n°247, tenuto conto:

- delle note emanate da questa Agenzia prot. ANSF n° 010560/2015 del 10/12/2015 “Elementi per
l’inoltro delle istanze relative alle Licenze dei macchinisti”, prot. ANSF n° 008849 del
31/05/2018 “Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.247 – Visite sanitarie – Richiami e
chiarimenti”, prot. ANSF n° 003054 del 17/02/2020 “Piattaforma Integrata Licenze Macchinisti



- PILM” e prot. ANSF n° 005525 del 26/03/2020 “Emergenza COVID-19 - Inoltro delle istanze relative alle Licenze dei macchinisti prioritariamente in via telematica”;
- dei ritorni di esperienza maturati nella gestione del Registro Nazionale Licenze (R.N.L.);
- delle richieste di chiarimento pervenute in relazione al rinnovo delle licenze,

si ritiene necessario apportare le seguenti modifiche alle procedure emanate con il decreto in oggetto e fornire alcuni chiarimenti e richiami in merito alla loro applicazione.

1 Modifiche alle procedure di presentazione delle istanze.

1.1 **A partire dall’1/4/2022**, le procedure contenute nel Decreto ANSF n° 8/2011 sono modificate come di seguito riportato.

1.1.1 Il modulo di domanda (allegato X al Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.247) che deve essere compilato nei casi di richiesta di prima Licenza, di duplicato, modifica e rinnovo, deve riportare:

- a. nel campo 2.23 la foto dell’aspirante macchinista o del macchinista;
- b. nel campo 2.24 il codice fiscale;
- c. nel campo 2.29 la firma autografa dell’aspirante macchinista o del macchinista, anche nel caso in cui sia sottoscritto con firma digitale verificabile.

1.1.2 Le istanze di richiesta di prima Licenza possono essere inoltrate:

- a. dall’aspirante macchinista:
 - via PEC all’indirizzo formazione@pec.ansfisa.gov.it, nel caso in cui tutte le firme richieste, ad eccezione di quella di cui alla lettera c) del precedente punto 1.1.1, siano apposte tramite firma digitale verificabile,
 - tramite posta all’indirizzo “ANSFISA via Alamanni n.2, 50123 Firenze”, nel caso in cui tutte le firme richieste siano tutte autografe in originale;
- b. dai soggetti delegati di cui all’articolo 13 comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n°247, esclusivamente via PEC all’indirizzo formazione@pec.ansfisa.gov.it, con le modalità già in uso e allegando all’istanza, oltre ai documenti già previsti, anche una dichiarazione di veridicità, redatta ai sensi e agli effetti degli articoli 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante firmatario della nota, attestante che la documentazione trasmessa:
 - è conforme a quella cartacea originale,
 - riporta, sia nelle autocertificazioni previste (titolo di studio, ecc.), sia nell’allegato X (campo 2.29), le firme autografe in originale dell’aspirante macchinista,
 - è conservata presso la sede amministrativa del delegato che ha inviato l’istanza.

La documentazione cartacea in originale potrà essere successivamente richiesta dall’Agenzia in caso di controlli di conformità.

1.1.3 Le istanze di duplicato, modifica e rinnovo delle Licenze possono essere inoltrate:

- a. dal macchinista:
 - utilizzando l’apposita funzionalità disponibile sulla piattaforma PILM, accessibile con le modalità indicate nella nota ANSF 3054 del 17/2/2020, nel caso in cui tutte le firme richieste, eccetto quella di cui alla lettera c) del punto 1.1.1, siano apposte tramite firma digitale verificabile,



- tramite posta all'indirizzo "ANSFISA via Alamanni n.2, 50123 Firenze", nel caso in cui tutte le firme richieste siano apposte con la firma autografa in originale;
 - b. dai soggetti delegati di cui all'articolo 13 comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n°247, utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità disponibile sulla piattaforma PILM, accessibile con le modalità indicate nella nota ANSF 3054 del 17/2/2020. Nel caso in cui le firme richieste al macchinista siano apposte tramite firma autografa, all'istanza dovrà essere allegata, oltre ai documenti già previsti, anche la dichiarazione di veridicità di cui al precedente punto 1.1.2 lettera b).
- 1.1.4 La copia del documento di identità, quando richiesta, deve essere a colori, in modo da consentire il riconoscimento del titolare attraverso la foto e la firma apposta sul documento.
- 1.1.5 La dimensione della foto in formato digitale non deve essere inferiore a 24 mm x19 mm a 300 ppi; in caso di foto autoprodotte e dei relativi file generati, si deve fare riferimento al DOC 9303 ICAO 2021 e al Quaderno tecnico Portrait Quality (Reference Facial Images for MRTD) del 2018.
- 1.1.6 In caso di rinnovo della Licenza, di emissione di una nuova Licenza per modifica dei dati o di emissione di un duplicato per deterioramento, la custodia della "smartcard" della licenza non più valida, nonché i relativi obblighi in caso di perdita del possesso o la sua distruzione, sono a carico del titolare della licenza.
- 1.1.7 La nota di questa Agenzia prot. ANSF n° 005525 del 26/03/2020, recante "Emergenza COVID-19 - Inoltro delle istanze relative alle Licenze dei macchinisti prioritariamente in via telematica", è soppressa.
- 1.1.8 Il testo del punto 5 dell'art. 3 del decreto in oggetto, relativo alle modalità di inoltro delle istanze di rinnovo, è sostituito dal seguente:

5 Istanza di rinnovo della Licenza

L'istanza di rinnovo può essere inoltrata all'Agenzia dal titolare della licenza o dal suo delegato a partire da 3 mesi prima della sua scadenza naturale e fino al termine di scadenza della stessa.

Qualora la richiesta di rinnovo sia inoltrata nei trenta giorni precedenti la scadenza, l'istanza verrà presa in carico e saranno avviate le valutazioni previste; in tal caso, qualora alla data di scadenza naturale non siano state concluse le valutazioni, la Licenza sarà posta nello stato di "Sospesa" fino al termine delle valutazioni.

Le Licenze scadute non potranno essere rinnovate e pertanto verso le istanze di rinnovo pervenute in data successiva alla scadenza naturale sarà emesso un provvedimento di diniego.

Per l'istanza di rinnovo il titolare della licenza dovrà compilare e firmare il "Modulo di domanda di licenza di conduzione treni" (allegato X, punto 4, del Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247), completo di foto apposta nell'apposito spazio.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione indicata alla voce "Rinnovo" del citato allegato X al Decreto legislativo 30 Dicembre 2010, n. 247, con le specificità di seguito indicate:



1. Foto in formato digitale;
2. Imposte di bollo e oneri amministrativi: deve essere fornita evidenza del pagamento dell'imposta di bollo per l'istanza (16,00 €) e dell'imposta di bollo e degli oneri amministrativi relativi al provvedimento finale (16,00 €+13,50 €), da effettuarsi sull'applicativo PagoPa (istruzioni disponibili al seguente link: <https://portale-ansf.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei/3341/nuovo-pagamento-spontaneo>);
3. Copia di un documento di identità: il documento deve avere validità residua di almeno 30 giorni oltre la data di presentazione dell'istanza;
4. Dichiarazione di presa visione dell'informativa e di prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali: deve essere sottoscritta dal titolare della Licenza utilizzando il fac-simile disponibile sul sito internet istituzionale dell'Agenzia al seguente link: <https://www.ansfisa.gov.it/richiedere-una-licenza>;
5. Certificati di idoneità fisica e psico attitudinale: devono essere emessi, ai sensi dell'art. 10 c.1 lettere b) e c) del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n°247, dalle strutture medico legali competenti accertata la sussistenza dei requisiti previsti ai punti 3.2 e 2.2 dell'Allegato III del citato Decreto Legislativo e devono avere una validità residua di almeno 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Nei casi in cui l'ultimo impiego da macchinista presso un titolare dell'abilitazione (IF/GI/Esercente), alla data di presentazione dell'istanza, sia cessato da oltre sei mesi, alle strutture medico legali competenti dovrà essere richiesto di accertare il possesso dei requisiti previsti per l'assunzione ai punti 2.1 e 2.2 dell'Allegato III al Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n°247 e i relativi certificati dovranno riportare una data non anteriore ai sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
6. Mantenimento del requisito professionale:
 - a. Per i macchinisti che al momento del rinnovo della Licenza sono impiegati presso un titolare dell'abilitazione (IF/GI/Esercente), deve essere allegata una specifica dichiarazione individuale, resa ai sensi del Dpr 445/2000 dal titolare dell'abilitazione stesso che ha effettuato le verifiche periodiche sulla formazione, attestante il possesso del requisito professionale. Nella dichiarazione deve essere fatto esplicito riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 20 comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 2010 n°247; inoltre nella dichiarazione deve essere esplicitamente riportato il numero identificativo della Licenza e il numero del certificato complementare in corso di validità alla data dell'istanza, associato alla Licenza;
 - b. Per i macchinisti che al momento del rinnovo della Licenza non sono impiegati presso un titolare dell'abilitazione (IF/GI/Esercente), deve essere allegata la "Copia autenticata dei certificati" conforme al modello riportato all'allegato IX del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n°247 relativa al più recente certificato complementare che è stato associato alla Licenza. Nei casi in cui detto documento riporti una data antecedente a un anno dalla data di presentazione dell'istanza, deve essere allegato anche un certificato di avvenuta formazione relativo al mantenimento delle "Conoscenze professionali e requisiti concernenti la licenza di cui



all'allegato V (modificato con DM MIT 26 giugno 2015) del citato Decreto Legislativo, rilasciato da un Centro di Formazione riconosciuto per l'attività di sicurezza "Condotta dei treni" che riporti una data non antecedente a un anno dalla data di presentazione dell'istanza.

7. Documenti da allegare alle istanze di rinnovo di licenze in scadenza durante un periodo di sospensione della stessa e/o di sospensione del CC.

Per le licenze che al termine ultimo per la data presentazione dell'istanza di rinnovo risultino sospese o risulti sospeso anche il solo CC associato, per uno o più di uno dei seguenti motivi:

- a) non idoneità temporanea dall'attività lavorativa certificata dalla medicina del lavoro (D. Lgs 81/2008);*
- b) non idoneità temporanea emessa dalle strutture medico legali deputate alla certificazione dell'idoneità fisica e psico attitudinale;*
- c) temporanea esclusione dalle attività di condotta per motivi diversi come ad esempio la malattia, l'infortunio, la maternità (astensione obbligatoria, astensione facoltativa), congedi parentali, previsioni contrattuali, ecc.*
- d) sospensione per coinvolgimento in grave inconveniente di esercizio;*
- e) sospensione a seguito segnalazione da autorità di sicurezza di altro stato membro;*

il titolare della licenza o il suo delegato, non disponendo, a seconda dei casi, di una o di entrambe le certificazioni di cui ai precedenti punti 5) e 6), può presentare:

- nei casi di sospensione previsti alle precedenti lettere a) e b), copia di un certificato di inidoneità temporanea;*
- nei casi di sospensione previsti alle precedenti lettere c), d) ed e), una dichiarazione individuale, resa ai sensi del Dpr 445/2000 dal titolare dell'abilitazione, attestante la sussistenza delle condizioni dell'art. 20 comma 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n°247.*

In questi casi l'Agenzia procederà alla sospensione dei termini del procedimento amministrativo, fino ad un massimo di tre anni. Se entro tale termine verrà revocata la sospensione, sarà riattivato il procedimento di rinnovo; in caso contrario verrà emesso il provvedimento finale di diniego.

1.2 A partire dall'1/7/2022 le procedure contenute nel Decreto ANSF n° 8/2011 sono modificate come di seguito riportato.

1.2.1 Tutte le istanze di solo aggiornamento del R.N.L., che non richiedono la ri-emissione della licenza, devono essere inoltrate senza compilare l'allegato X al Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.247, esclusivamente attraverso le funzionalità previste dalla piattaforma PILM, accessibile con le modalità indicate nella nota ANSF 3054 del 17/2/2020.

1.2.2 La nota di questa Agenzia prot. ANSF n° 010560/2015 del 10/12/2015 "Elementi per l'inoltro delle istanze relative alle Licenze dei macchinisti" è soppressa.



2 Richiami al rispetto delle modalità di presentazione delle istanze.

Si richiama infine al rigoroso rispetto:

- di quanto previsto dal punto 3 della Nota ANSF 006172 del 23/7/2015 in merito ai requisiti della foto del titolare e di quanto previsto dal punto 2.23 della “Guida per la compilazione del modulo di domanda” di cui all’allegato X, punto 5 del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, in merito alle caratteristiche della copia in formato digitale della foto del titolare della licenza (formati digitali dei file ammessi per la foto da apporre sulla card: jpg, bmp o tiff mentre non sono accettati i formati .pdf e .png);
- dell’obbligo di apposizione, su tutti i documenti sottoscritti con firma autografa (autocertificazioni, deleghe ecc.) allegati alle varie tipologie di istanze, del luogo e della data, pena l’inammissibilità del rispettivo documento;
- di quanto prescritto con nota 7340 del 29/10/2014 in merito alle informazioni da inserire nell’autocertificazione del titolo di studio, che devono comprendere anche la durata legale del relativo percorso formativo indicata in numero di anni;
- dell’obbligo di allegare copia della foto anche su supporto informato, in caso di richiesta di modifica e di duplicato come previsto, rispettivamente, ai punti 3 e 4 dell’articolo 3 del Decreto ANSF n.8/2011.



GIULIO
MARGARITA
AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE E
DELLE
INFRASTRUTTURE
STRADALI E
AUTOSTRADALI
24.03.2022 12:51:55
UTC

IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Pier Luigi Giovanni Navone



Pier Luigi Giovanni
Navone
24.03.2022
14:13:40
GMT+00:00



BARGILLI CLAUDIO
AGENZIA NAZIONALE PER
LA SICUREZZA DELLE
FERROVIE
24.03.2022 12:46:51 UTC